

N. R.G. 52468/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Alessandra Dal Moro	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **52468/2015** promossa da:

GIAMPAOLO VERDUCCI, con il patrocinio dell'avv. FOLINO DANIELE,

VITTORIA MATRANGA, con il patrocinio dell'avv. FOLINO DANIELE

ATTORI

Contro

UNICREDIT SPA, con il patrocinio dell'avv. CARUSO ETTORE

CONVENUTO



OGGETTO: domanda di accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti in un contratto di mutuo a tasso variabile, nullità per indeterminatezza e violazione della normativa Antitrust. Domanda di restituzione dell'indebito.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da memorie rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 7 febbraio 2017, da intendersi qui integralmente riportate.



1. Le vicende processuali

La lite è stata introdotta GIAMPAOLO VERDUCCI e VITTORIA MATRANGA – contro UNICREDIT s.p.a. (di seguito UNICREDIT) con il quale gli attori hanno stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile, con contestuale costituzione di ipoteca in data 8 maggio 2005 per l'importo di € 110.000,00, con un sistema di ammortamento c.d. alla francese.

Hanno lamentato, allegando una consulenza tecnica di parte, l'usurarietà degli interessi pattuiti, con conseguente nullità della relativa clausola ed obbligo restitutorio dell'istituto mutuante.

Hanno altresì sostenuto l'indeterminatezza del tasso pattuito e la nullità dell'indice Euribor (utilizzato quale base di calcolo per il tasso di interessi corrispettivi) per violazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza di cui all'art. 2 l. 278/90.

La convenuta si costituiva negando le tesi avversarie.

Riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità istruttorie in data 7 febbraio 2017 il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. La competenza della Sezione Impresa

La controversia appartiene alla competenza per materia della Sezione Impresa, che giudica in composizione collegiale, alla luce della prospettata violazione della normativa Antitrust, a prescindere dalla fondatezza della relativa domanda.

3. Nel merito; il tasso di interesse usurario

3.1. Gli attori, in veste di mutuatari -alla luce delle clausole contrattuali e della relazione tecnica di parte prodotta in atti- hanno sostenuto che sarebbero stati pattuiti tassi usurari di interesse.

Va ricordato che all'epoca della stipulazione, il tasso-soglia ai fini dell'usura per i mutui a tasso variabile era pari al 5,79% (G.U. n. 302 del dicembre 2004).

Come si evince dall'esame del negozio litigioso (art. 3 e 4), gli interessi corrispettivi sono stati pattuiti nella misura del 3,77% (pari alla quotazione Euribor maggiorata di 1,6 punti percentuali) mentre quelli di mora nella misura del 5,77% (pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali).

Ne deriva che l'asserito superamento del tasso soglia si verificherebbe solo sommando i due tassi in questione (ottenendosi in tal modo un saggio complessivo pari all'9,50%), mentre deve pervenirsi a conclusioni opposte ove i due tassi vengano considerati separatamente.

Va altresì rilevato che il negozio di cui è causa non è mai entrato nella fase patologica e che, dunque, non sono mai stati applicati interessi di mora. Del resto, in proposito, l'articolo 4, ultimo comma, del citato contratto prevede che, ove applicati, ed in caso di teorico superamento del tasso-soglia, gli stessi vadano rimodulati entro tale limite.

3.2. Dunque le doglianze degli attori sono prospettano la possibile applicazione, in futuro, da parte dell'Istituto mutuante anche degli interessi moratori i quali, ove sommati a quelli corrispettivi, sarebbero usurari.

In particolare gli attori lamentavano l'usurarietà degli interessi pattuiti ritenendo che il TAEG –il tasso effettivamente praticato- comprendesse, oltre a costi, commissioni e spese a qualunque titolo pattuiti a carico del mutuatario, anche gli interessi di mora, da sommare a quelli convenzionali (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).

Tale eccezione è infondata.

Anche volendo superare la questione dell'interesse ad agire degli attori, considerato che gli interessi moratori non sono mai stati richiesti dall'Istituto di credito, nel merito va osservato quanto segue.

Come già precisato più volte anche da questo Ufficio, è scorretto verificare l'eventuale superamento del tasso soglia sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori.

L'orientamento di legittimità (Cass. n. 350 del 2013) richiamato dagli attori a sostegno di tale ragionamento, in realtà sottolinea esclusivamente che l'usurarietà è questione che attiene non solo agli

interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Ognuno di essi va considerato in via autonoma: in nessun modo viene avvallata la scelta interpretativa di sommare i due tassi d'interesse. *“Entrambe le tipologie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi”* (Trib. di Milano sent. n. 12148/2015).

Ed il fatto che l'interesse moratorio sia calcolato sulla base di quello corrispettivo (maggiorando questo di due punti percentuali), non implica che i due frutti vadano a sommarsi.

Al più un cumulo dei due tassi può rilevare *“con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario [...] determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia”* (Trib. di Milano sent. n. 12148/2015).

Tale verifica nel caso in esame non è tuttavia superflua, considerato che il negozio non è entrato nella fase patologica.

3.3. I mutuatari censurano altresì gli indirizzi della Banca D'Italia in tema di individuazione dei tassi usurari.

La doglianza è infondata.

Come noto *“l'art. 2 L. 106/1996 e successive modificazioni demanda al Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura, stabilendo altresì che anche la classificazione delle operazioni per categorie*

omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Ora, gli interessi moratori risultano espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d'Italia ai fini della determinazione dei tassi medi (cfr.: "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura – aggiornamento luglio 1999", a pag. 13)

Nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3 luglio 2013, la Banca d'Italia ha avuto modo di specificare che "l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo" in quanto "essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela". (Sentenza n. 2693/2016, Trib. Monza). Nello stesso documento espressamente è previsto che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto –non corretto- tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia segue, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)". Pertanto, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le istruzioni della Banca d'Italia, deve escludersi l'illegittimità del comportamento della banca che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuta alle suddette istruzioni.

In tale quadro si inserisce l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 350 in data 9 gennaio 2013), secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge

nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)".

Il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia si riferisce ai soli interessi corrispettivi connessi all'erogazione del credito ed il tasso di mora, pur dovendo essere contenuto in una misura ragionevole onde non divenire esso stesso usurario, risulta generalmente, secondo la normale esperienza, di entità superiore rispetto ai primi.

D'altra parte, non risulterebbe ammissibile ai fini della decisione un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia mediante rilevazione dei soli interessi corrispettivi ed un tasso di interesse moratorio non contemplato nella rilevazione periodica, visto che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee, con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico.

Seguendo tali indicazioni, ed in assenza di un dato normativo univoco, si deve ritenere che la clausola negoziale che individui il tasso di mora, generalmente superiore a quello degli interessi corrispettivi, mediante l'aumento del 2% rispetto al tasso corrispettivo, come nel caso di specie, costituisca una previsione ragionevole.

Nel caso in esame dunque Unicredit si è correttamente attenuta a tali indicazioni, con la maggiorazione del 2% rispetto al tasso degli interessi moratori.

A conferma dell'esattezza di tale computo va considerato che nel periodo di stipula del contratto (I trimestre 2005) per disposizione normativa il tasso soglia per i mutui a tasso variabile era fissato al 5,79% (cfr. G.U. n. 302 del dicembre 2004), dunque maggiore rispetto a quello convenzionalmente pattuito.



La clausola in questione prevede dunque l'applicazione in concreto, fin dal momento della sua richiesta, di un saggio non superiore al tasso-soglia del periodo.

3.4. La penale contrattuale

Ad analoga conclusione si perviene con riguardo all'eccezione dei mutuatari, che sommano la penale per estinzione anticipata agli interessi moratori: neanche tali clausole possono essere cumulativamente applicate dall'istituto mutuante.

Il primo tasso trova applicazione nel caso in cui il mutuatario adempia con anticipo al contratto di mutuo.

Gli interessi moratori al contrario si applicano in caso di ritardo nel pagamento. Essi quindi attengono ad una fase patologica e non fisiologica del contratto.

4. L'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso d'interesse

Parte attrice lamenta altresì l'indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di calcolo degli interessi, in violazione delle norme imperative di cui all'art. 1346 c.c.

La censura è infondata: l'art. 3 del negozio cristallizza un preciso metodo di calcolo di tali interessi (*"il mutuo è regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi 365 pubblicato su "Il Sole 24 Ore", in essere per valuta il giorno di decorrenza della rata (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti) e variabile ogni tre mesi a partire dalla quarta rata, maggiorato di 1,600 punti percentuali"*).

Viene altresì stabilito come ottenere la quotazione Euribor nel caso in cui questa non venga pubblicata sul quotidiano citato.

Pertanto il tasso d'interesse risulta determinabile, ossia quantificabile secondo criteri indicati o sicuramente identificabili, anche *per relationem*.

5. La violazione della normativa Antitrust

Gli attori lamentano altresì la nullità del parametro Euribor, poiché frutto di intese tra Banche in violazione dell'art. 2 l. 287/90, e chiedono di conseguenza la nullità della stessa clausola di determinazione degli interessi.

Sul punto si è già espresso questo ufficio: *“l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell'eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un “accordo” tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato;”* (Tribunale Milano, 22.12.2016, estensore Dal Moro).

Va del resto rammentato che -se in virtù della c.d. asimmetria informativa tra i danneggiati dall'illecito Antitrust e gli autori dell'illecito- gli ordinari assetti degli oneri probatori subiscono rilevanti modifiche a favore dei primi, lo specifico onere di allegare i fatti costitutivo dell'illecito permane in capo al soggetto che lamenta la violazione e che invoca tutela.

Tale onere qui non risulta assolto, non essendo indicata quale condotta specifica – nell'ambito dell'Intesa censurata- sarebbe addebitabile all'Istituto mutuante convenuto in giudizio.

6. Il comando giudiziale

Per le ragioni sopra esposte tutte le pretese attoree vanno tutte rigettate, senza necessità di dare ingresso ad indagine tecnica contabile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Verducci Giampaolo e Matranga Vittoria contro Unicredit s.p.a., ogni altra domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così dispone:

1) rigetta tutte le domande proposte da VERDUCCI GIAMPAOLO e MATRANGA VITTORIA, nei confronti di UNICREDIT;

2) condanna parte attrice a rimborsare a UNICREDIT le spese di lite, da liquidarsi complessivamente in € 6.000,00, di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A. e IVA e spese di registrazione.

Così deciso in Milano, 17 maggio 2017

Il Presidente

dott.ssa Alessandra dal Moro

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana



